

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio
regionale
Avv. Alessandro Fermi

Gentile Presidente,

i sottoscritti Consiglieri regionali Mammì Consolato, Alberti Ferdinando, Cenci Roberto, Degli Angeli Marco, De Rosa Massimo Felice, Di Marco Nicola, Erba Raffaele, Fiasconaro Andrea, Forte Monica, Piccirillo Luigi, Verni Simone, Violi Dario, presentano, a proprio nome, il seguente progetto di legge recante il titolo: «*Istituzione dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità presso il Difensore regionale. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18*».

Cordiali saluti

Milano, 25/01/2021

Il Consigliere regionale:

F.to Mammì Consolato

I Consiglieri regionali:

F.to Alberti Ferdinando

F.to Cenci Roberto

F.to Degli Angeli Marco

F.to De Rosa Massimo Felice

F.to Di Marco Nicola

F.to Erba Raffaele

F.to Fiasconaro Andrea

F.to Forte Monica

F.to Piccirillo Luigi

F.to Verni Simone

F.to Violi Dario

PROGETTO DI LEGGE

**Istituzione dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità presso
il Difensore regionale. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18**

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Mammì Consolato, Alberti Ferdinando, Cenci Roberto, Degli Angeli Marco, De Rosa
Massimo Felice, Di Marco Nicola, Erba Raffaele, Fiasconaro Andrea, Forte Monica,
Piccirillo Luigi, Verni Simone, Violi Dario.

PROGETTO DI LEGGE

Istituzione dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità presso il Difensore regionale. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18

RELAZIONE

La ratifica della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità dell'ONU (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD*), adottata a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché la legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno di fatto aperto una nuova prospettiva di riferimento giuridico, culturale e politico nel panorama della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Infatti, la ratifica della Convenzione ONU ha contribuito alla piena affermazione del paradigma in base al quale, riconosciuti giuridicamente i diritti delle persone con disabilità, coerentemente con le discipline che, ai vari livelli, affermano e tutelano i diritti umani, ai medesimi diritti occorre sia data piena applicazione e implementazione, coinvolgendo – all'altezza di ciascun livello di governo – le istituzioni competenti.

È assodato, ormai, come la questione umana e sociale della disabilità sia divenuta parte integrante della società. La ratifica della Convenzione ONU, inoltre, impone che l'Italia garantisca il godimento dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, per assicurare la «piena ed effettiva partecipazione alla società» delle persone con disabilità, «su base di uguaglianza con gli altri».

Il cambiamento di prospettiva culturale in atto, quindi, è radicale. Si passa dall'individuazione della menomazione come condizione per avere assistenza e cura, alla prospettiva di garanzia e di determinazione dei diritti umani per le persone disabili. La Convenzione è molto chiara quando definisce la condizione di disabilità come «il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (preambolo, punto e).

Ciononostante, troppo spesso ci si deve misurare con lacune normative o disapplicazioni della legislazione vigente, che ledono in modo basilare i diritti umani e la dignità delle persone disabili senza tempestivi interventi delle istituzioni competenti, spesso causa dell'abbandono di coloro che non possono attivarsi a tutela dei propri diritti anche perché – di frequente – privi dei

necessari mezzi di sussistenza. Ma anche chi vive in situazioni economiche dignitose non può certo continuamente rivolgersi all'autorità giurisdizionale per ottenere la tutela dei propri diritti.

Muovendo dalla disciplina della Convenzione ONU – che prevede la figura del Garante a tutela dei diritti delle persone con disabilità all'interno delle istituzioni – il presente progetto di legge, novellando la legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 («Disciplina del Difensore regionale»), dispone l'istituzione, presso la struttura di supporto del Difensore regionale, di cui all'articolo 7, l.r. n. 18/2010, dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità, al fine di supportare il Difensore regionale nell'esercizio delle funzioni di garanzia dei diritti delle persone con disabilità che gli sono espressamente attribuite dall'articolo 2 del presente progetto di legge. Al contempo, si demanda all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il Difensore, l'adozione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio di supporto e, nell'ambito della dotazione organica della struttura del Difensore, l'individuazione delle unità ad esso assegnate (articolo 1).

L'articolo 2 del presente progetto di legge, novellando l'articolo 8, l.r. n. 18/2010, individua le funzioni che, avendo riguardo alla garanzia dei diritti delle persone con disabilità, sono attribuite al Difensore regionale e ne disciplina le modalità di esercizio. In particolare, il Difensore regionale esercita funzioni di controllo del rispetto dei diritti della persona con disabilità, promuovendone inoltre la piena integrazione nell'ambito di ogni formazione sociale ove si svolge la sua personalità.

La configurazione del Difensore regionale che si delinea con il presente progetto di legge si caratterizza, dunque, in quanto allo stesso – che già l'ordinamento regionale tratteggia quale istituzione autonoma e indipendente – si attribuiscono funzioni tali da rendere il Difensore parte attiva del percorso di piena affermazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, nonché da rappresentare per gli stessi individui una fonte di informazione circa i diritti ad essi riconosciuti e le forme di tutela dei medesimi.

Il Difensore regionale, dunque, si configura specificamente come una sorta di 'mediatore istituzionale' tra le persone con disabilità e l'Amministrazione regionale, senza mai sostituirsi ad essa, che contribuisce alla corretta applicazione delle discipline, sollecitando interventi e promuovendo iniziative, anche a carattere informativo e culturale.

Si vuole, inoltre, che il Difensore sia titolare di attribuzioni tali da contribuire a garantire la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la sua piena integrazione sociale.

L'attribuzione al Difensore regionale delle funzioni disciplinate dal presente progetto di legge, in definitiva, è necessaria affinché Regione Lombardia, nel rispetto delle attribuzioni che l'ordinamento imputa all'ente regionale, possa essere protagonista di una nuova stagione dei diritti, importante e innovativa, promuovendo l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

In merito alla copertura finanziaria, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relative al funzionamento dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità, sono quantificate in € 100.000.000,00 annui; come risultante dalla allegata scheda finanziaria, alla copertura di tali importi si provvede mediante risorse di cui alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il funzionamento del Consiglio regionale.

Il presente progetto di legge si compone di n. 5 articoli:

- Articolo 1 - Istituzione presso la struttura di supporto del Difensore regionale dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità
- Articolo 2 – Attribuzione al Difensore regionale delle funzioni di garanzia dei diritti delle persone con disabilità
- Articolo 3 - Relazione delle attività svolte dal Difensore regionale nell'esercizio delle funzioni di garanzia dei diritti delle persone con disabilità
- Articolo 4 – Norma finanziaria
- Articolo 5 – Entrata in vigore

ARTICOLATO

Istituzione dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità presso il Difensore regionale.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18

Articolo 1

Istituzione presso la struttura di supporto del Difensore regionale dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità

1. All'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 («Disciplina del Difensore regionale»), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «struttura di supporto» sono aggiunte le seguenti: «, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 *bis*. Nell'ambito della struttura prevista dal comma 2, per supportare il Difensore regionale nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 8, commi 4 *ter*, 4 *quater* e 4 *quinquies*, è istituito l'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità.

2 *ter*. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il Difensore, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità e, nell'ambito della dotazione organica prevista dal comma 2, individua le unità assegnate al medesimo ufficio.».

Articolo 2

Attribuzione al Difensore regionale delle funzioni di garanzia dei diritti delle persone con disabilità

1. All'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 («Disciplina del Difensore regionale»), dopo il comma 4 *bis* sono aggiunti i seguenti:

«4 *ter*. Il Difensore regionale esercita funzioni di garanzia dei diritti delle persone con disabilità e contribuisce ad assicurare il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

4 quater. Il Difensore regionale, anche cooperando con il Consiglio regionale, con la Giunta regionale e con le associazioni che si occupano di tutela delle persone con disabilità, nell'esercizio delle funzioni e ai fini previsti dal comma *4 ter*:

- a)* concorre all'affermazione e assicura il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nell'ambito di ogni formazione sociale ove si svolge la sua personalità;
- b)* garantisce alle persone con disabilità la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione e concorre ad assicurare la tutela giuridica ed economica e la piena integrazione sociale della persona con disabilità;
- c)* contribuisce all'adozione e all'implementazione di un nuovo modello di presa in carico del disabile e della famiglia di appartenenza;
- d)* promuove iniziative e svolge attività funzionali a diffondere la conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità. A tali fini, il Difensore regionale coopera con gli enti territoriali, con le associazioni e con le organizzazioni di volontariato che si occupano di tutela delle persone con disabilità;
- e)* promuove, anche attraverso adeguati mezzi di comunicazione e d'informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità, anche attraverso azioni di contrasto al bullismo e *cyber bullismo*;
- f)* assume iniziative funzionali all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte degli studenti con disabilità e, in particolare, di quelli che, per il contesto sociale nel quale sono inseriti, sono a rischio di esclusione o di emarginazione sociale. A tali fini, il Difensore regionale coopera con gli enti territoriali e con le istituzioni scolastiche;
- g)* riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e sollecita le pubbliche amministrazioni competenti ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni;
- h)* assicura il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, anche attraverso la promozione di azioni positive e in raccordo con la Consigliera regionale di parità;
- i)* assume iniziative che, anche attraverso il coinvolgimento delle professionalità necessarie, assicurino supporto tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale l'organizzazione di attività di formazione;
- j)* sollecita l'intervento sostitutivo della Regione a tutela dei diritti delle persone con disabilità in caso di gravi inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni;

- k) formula proposte e pareri su progetti di legge e atti di indirizzo concernenti le disabilità all'esame del Consiglio regionale;
- l) svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e non discriminazione delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

4quinquies. Il Difensore regionale, ai fini previsti dal comma *4ter*:

- a) raccoglie ed elabora i dati relativi alla condizione delle persone con disabilità nella Regione, anche avvalendosi degli atti e della documentazione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;
- b) promuove attività di ricerca in materia di diritti, autonomia e tutela della persona con disabilità anche in collaborazione con l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo e con PoliS-Lombardia;
- c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, nonché da parte di aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge n. 68/1999;
- d) svolge attività di informazione nei riguardi di persone che hanno subito discriminazioni determinate da condizioni di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67.

4sexies. Ai sensi e per i fini di cui ai commi *4ter*, *4quater* e *4quinquies*, si considerano persone con disabilità gli individui residenti, domiciliati, anche temporaneamente, o che hanno stabile dimora sul territorio regionale e la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Articolo 3

Relazione delle attività svolte dal Difensore regionale nell'esercizio delle funzioni di garanzia dei diritti delle persone con disabilità

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 («Disciplina del Difensore regionale»), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La relazione illustra e dà evidenza delle iniziative e degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, delle attività di collaborazione instaurate e delle criticità rilevate dal Difensore regionale nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 8, commi *4ter*, *4quater* e *4quinquies*, e individua gli obiettivi programmatici prioritari da promuovere a tutela dei diritti delle persone con disabilità».

2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

Norma finanziaria

1. Alle spese previste dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si provvede con le risorse di cui alla Missione 01 Programma 01 Titolo I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il funzionamento del Consiglio regionale.

2. Per gli esercizi successivi, si applica l'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 («Disciplina del Difensore regionale»).

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.